



CITTA' DI FROSINONE

Settore Polizia Locale

Prot. 30374

Frosinone, 28.05.2013

Contratto di locazione di beni comunali.

L'anno 2013, il giorno 28 del mese di maggio, in Frosinone Piazza VI Dicembre snc, è stipulato il presente contratto di locazione di beni mobili tra il Comune di Frosinone – Settore Polizia Locale (di seguito locatore) e la Cooperativa Solidarietà e Cooperazione, affidataria del servizio manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale come da convenzione prot. 22376 del 16 aprile 2013 (di seguito locataria).

Intervengono alla stipula della predetta Convenzione il Col. Carlo del Piano, nella qualità di Dirigente del Comune di Frosinone, con sede legale in Frosinone – Piazza VI Dicembre snc P.I. 00264560608 ed il Sig. Mario Monge nato a Scarnafigi (CN) il 11.12.1959 nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II civ. 31 – 00185 Roma, P.I. 01775051003;

Premesso che

- il locatore ha in dotazione mezzi ed attrezzature varie per lo svolgimento delle attività di segnaletica stradale
- il locatario ha manifestato interesse a prendere in locazione i predetti mezzi ed attrezzature al fine di un più proficuo svolgimento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale
- il locatore ha interesse a concedere gli stessi in locazione per un periodo di tempo determinato

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Nei termini ed alle condizioni di seguito indicati il locatore concede in locazione al locatario, che accetta, i beni mobili in buona condizione di funzionalità di seguito indicati:

- N° 01 saldatrice
- N° 01 troncatrice
- N° 01 trapano a colonna completo di serie punte
- N° 01 corda-rullo



SOL.CO.SOLIDARIETA'E COOPERAZIONE
SOC.COOP.SOC.(ONLUS)
Il Presidente
Mario Monge

- N° 01 martello pneumatico completo di carota e punte
- N° 02 scale
- N° 01 compressore ad aria da 50 litri
- N° 01 cassetta attrezzi completa di accessori
- N° 01 pistola termica
- N° 01 smerigliatrice piccola
- N° 01 fettuccia da 20 metri
- N° 01 scarificatrice
- N° 01 seghetto alternativo
- N° 01 banco da lavoro completo di morsa
- N° 01 serie di maschere *dima* per segnaletica (Stop - Dare precedenza - Portatore di handicap - Freccia direzionale - Taxi - Rallentare - Carico e scarico merci - Bus - Pedone - Bici)
- Serie di aste in alluminio per passaggi pedonali

Art. 3 – Durata

Il presente contratto avrà inizio in data 28 maggio 2013 e terminerà in data 26 settembre 2013.

Art. 4 – Obblighi del locatario

Il locatario, alla scadenza del presente contratto, si obbliga alla restituzione dei beni indicati nell'art. 2 al locatore il quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuto, motivato ed urgente bisogno, può esigerne la restituzione immediata.

Inoltre, in caso di necessità, il locatore può richiedere al comodatario l'utilizzo dei beni in locazione.

Art. 5 – Custodia dei beni

Il locatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura dei beni.

Il locatario si obbliga inoltre a coprire le spese relative alle assicurazioni obbligatorie ed alle tasse automobilistiche dei veicoli in locazione.

Art. 6 – Cessione del contratto

Salvo il consenso scritto del locatore è fatto espresso divieto al locatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi, a qualunque titolo, il godimento dei beni di cui all'art. 2.

Art. 7 – Interventi di manutenzione dei beni

Alla scadenza del contratto gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal locatario resteranno acquisiti al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore.

Art. 8 – Sollevazione di responsabilità

Il locatario solleva il locatore da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dai beni di cui all'art. 2 e dal loro uso.

Art. 9 – Corrispettivo a favore del locante

A corrispettivo della concessione in locazione dei beni di cui all'art. 2 il locatario si impegna a corrispondere al locatore fornitura di 300 kg. di vernice e 250 lt. Di diluente per segnaletica stradale.



SOL. CO. SOLIDARIETA' E COOPERAZIONI
 SOC. COOP. SOC. (ONLUS)
 Il Residente
 Mario Monge

Art. 9 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 10 – Modifiche contrattuali

A pena di nullità qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 11 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del locatario.

Art. 12 – Foro competente

Per qualunque contenzioso originato dal presente Contratto è competente il Foro di Frosinone.

**Il Dirigente Settore Polizia Locale
Col. Carlo del Piano**



**Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione
Il legale Rappresentante**

**SOL.CO.SOLIDARIETA'E COOPERAZIONE
SOC.COOP.ECC.(ONLUS)
Il Presidente
Mario Nonge**